

COPIA



COMUNE DI CARRARA

PROVINCIA DI MASSA E CARRARA

581/47

N. _____ protocollo

N. 170 della pratica

IL SINDACO

Vista la domanda del Sig. FREGOSI Umberto (Pres. Coop. San. Luca 1°)
per essere autorizzato a Variante al progetto di costruzione (fabb. A/1)
in via Bonascola San Luca

Visti:

i disegni allegati alla domanda stessa;
il parere espresso dalla determinazione del Sindaco 3 Febb. 1968
~~Commissione Urbanistica~~ in data _____;
i riferimenti dell'Ufficio Urbanistica Comunale e dell'Ufficio d'Igiene;
la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e 6-8-1967 n. 765;
la legge Comunale e Provinciale;
i regolamenti Comunali d'igiene e Polizia locale;

Vista la scrittura privata per l'impegno a non adibire i locali
ricavati dalla variante ad uso abitazione o negozio, registrata
a Carrara il 13/2/1968 al n° 0834 vol. 153 atti privati;

AUTORIZZA

il sig. FREGOSI Umberto (Presidente Coop. San Luca 1°)
all'esecuzione dei lavori di cui si tratta sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni
in materia di edilizia, d'igiene e di polizia locale in conformità al progetto pre-
sentato e alle condizioni entro riportate.

Gc.

- 18) ~ In caso di inosservanza delle norme e modalità esecutive fissate nel presente atto verranno applicate le misure previste nell' art. 32 della legge 17-8-1942 n. 1150 e nell' art. 26 della legge stessa modificato ai sensi dell' art. 6 della legge 6-8-1967 n. 765 ;
- 19) ~ Senza pregiudizio delle sanzioni penali e dei più gravi provvedimenti stabiliti delle leggi, ogni infrazione alle presenti norme è punita con ammenda fino a L. 1.000.000 (Unmilione) e con l' arresto fino a 6 mesi e ammenda fino a L. 2.000.000 (Duemilioni) nei casi di prosecuzione dei lavori nonostante l' ordine di sospensione ai sensi dell' art. 13 della legge 6-8-1967 n. 765 ;
- 20) ~ L' entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporterà la decadenza della licenza se in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data d' inizio.

Carrara, li 3 Febbraio 1968

Accluse si restituiscono due copie di ciascuno dei disegni presentati.

L' INGEGNERE CAPO

[Signature]



IL SINDACO

[Signature]

Consegnata da :

[Signature]

a mano di

[Signature]

16 FEB. 1968

COPIA



COMUNE DI CARRARA

PROVINCIA DI MASSA E CARRARA

15541/1296

N. protocollo

N. 170 della pratica

IL SINDACO

Vista la domanda del Sig. COOPERATIVE RIUNITE
 per essere autorizzato a Costruzione fabbricato uso abitazione
 (fabbricato "A/1") 2^a soluzione in via Bonascola San Luca
planimetria

Visti:

- i disegni allegati alla domanda stessa;
- il parere espresso dalla Commissione Edilizia in data 13/7/1967 verb. N°13;
- i riferimenti dell'Ufficio Urbanistica Comunale e dell'Ufficio d'Igiene;
- i regolamenti Comunali Edilizio, d'Igiene e Polizia locale;
- la legge 17 agosto 1942, n. 1150;
- la legge Comunale e Provinciale;

AUTORIZZA

il sig. COOPERATIVE RIUNITE

all'esecuzione dei lavori di cui si tratta sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, d'igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e alle condizioni entro riportate.

- 1) - Rilasciando la licenza il Comune non assume nessun impegno circa la costruzione delle opere di urbanizzazione (strade, fognature, acquedotto ecc.) la dove queste manchino e siano deficienti.

Il richiedente non acquista parimenti alcun diritto per opporsi o pretendere indennizzi contro le disposizioni che il Comune intendesse poi adottare per migliorare le condizioni degli spazi pubblici della zona;

- 2) - La licenza e' in ogni caso concessa fatti salvi i diritti dei terzi;
- 3) - La licenza di costruzione ha valore per anni 2 dalla data del rilascio. Entro tale termine l'opera dovra' essere ultimata;

Il Sindaco puo' concedere proroghe solo su motivata richiesta;

- 4) - In ogni cantiere deve essere chiaramente esposto un cartello recante il numero e la data della licenza di costruzione ed i nomi dei titolari della licenza, del progettista, del direttore dei lavori e del costruttore. La licenza di costruzione deve essere tenuta in cantiere ed esibita ad ogni richiesta dei funzionari del Comune addetti alla sorveglianza;

- 5) - E' FATTO OBBLIGO al titolare della presente licenza, prima di iniziare gli scavi di fondazione, di richiedere il NULLA OSTA da parte dell'Ufficio Urbanistica il quale provvedera' tempestivamente ad eseguire il sopralluogo e stabilira' gli allineamenti secondo il progetto approvato dalla Commissione Edilizia. In difetto di tale richiesta si provvedera' alla revoca immediata della licenza di costruzione a norma di legge;

- 6) - Il titolare della licenza ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al Comune la data del completamento degli scavi di fondazione, quella di completamento della copertura e quella di ultimazione dell'opera, nonche' tutti i fatti occorsi nella esecuzione dei lavori che possono interessare l'Autorita' Comunale. Deve altresì tempestivamente segnalare all'Ufficio d'Igiene quando stia per completare la costruzione degli impianti igienici (fosse settiche, pozzi neri, ecc.), affinche' l'Ufficio possa controllarne la razionale esecuzione;

- 7) - E' vietato nel modo piu' assoluto di ricavare abitazioni anche ad uso alloggi di custodi, guardiani o portieri nei locali seminterrati o comunque posti al disotto del piano stradale o di campagna e in locali non illuminati od areati direttamente;

- 8) - Le porte dei fabbricati prospettanti su spazi pubblici debbono essere munite di infissi giranti all'interno;
- 9) - Non possono adottarsi persiane che si aprano verso l'esterno su spazi pubblici se l'altezza minima dal piano del marciapiede non e' almeno di mt. 2,10 ;
- 10) - Il Comune ha diritto di usare gli assiti di recinzione per le pubbliche affissioni, direttamente o attraverso ditte appaltatrici del servizio, senza corrispondere compensi di sorta;
- 11) - Le acque piovane debbono essere convogliate a terra e le tubazioni almeno per una altezza di mt.3 dal piano del marciapiede debbono essere incassate nella muratura o, se esterne, in ghisa;
- 12) - Al piano di spicco i muri dei fabbricati debbono essere impermeabilizzati mediante doppio strato orizzontale d'asfalto dello spessore complessivo di almeno cm. 1 o con altro sistema che assicuri non minore protezione;
- 13) - In ogni edificio di nuova costruzione i bidoni delle immondizie debbono essere tenuti in apposito locale ben areato al piano terreno con pareti rivestite di materiale impermeabile e lavabile;
- 14) - Negli edifici di civile abitazione e' fatto obbligo di disporre efficaci isolamenti acustici almeno tra piano e piano o tra appartamento e appartamento e in corrispondenza dei macchinari installati per i vari servizi interni;
- 15) - Ove nella costruzione si usi conglomerato di cemento semplice o armato e' fatto obbligo di osservare le disposizioni di cui ai RR.DD.LL. 16 Novembre 1939 n° 2228 e N°2229 e di denunciare l'opera alla Prefettura documentando l'avvenuta denuncia al Comune prima dell'inizio dei lavori;
- 16) - In caso di sopraelevazione e' fatto obbligo di verificare la capacita' portante delle fondazioni o delle strutture che si intendono utilizzare, e di provvedere, ove necessario, al loro rafforzamento;
- 17) - E' fatto obbligo di osservare le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro stabilite dal D.P.R. N° 164 del 7 Gennaio 1956;
- 18) - Inoltre debbono essere rispettate le seguenti condizioni :
- a) - Valgono le condizioni riportate nella licenza del progetto planimetrico n°14586/1237 approvato in data 14/7/1967;
-
-
-

20) - Qualora sia constatata l'inosservanza delle norme o modalita' esecutive fissate dal presente regolamento o dalla licenza di costruzione, il Sindaco ordina l'immediata sospensione dei lavori, con riserva dei provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni per la rimessa in pristino. L'ordine di sospensione cessera' di avere efficacia se entro un mese dalla notifica di esso il Sindaco non abbia adottato o notificato i provvedimenti definitivi. Nel caso di lavori iniziati senza licenza o proseguiti dopo l'ordinanza di sospensione il Sindaco puo', previa diffida e sentito il parere della Sezione Urbanistica Compartimentale, ordinare la demolizione a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali;

21) - Senza pregiudizio delle sanzioni penali e dei piu' gravi provvedimenti stabiliti dalle leggi, ogni infrazione alle presenti norme e' punita con una ammenda fino a L. 400.000 (quattrocentomila). Il proprietario e l'assuntore dei lavori sono entrambi responsabili di ogni eventuale inosservanza alle norme generali di legge e dei regolamenti Comunali come alle condizioni fissate nella presente licenza di costruzione.

22) - Il Comune si riserva di applicare tasse speciali e gli eventuali canoni precari ecc. che risultassero dovuti, ad opera ultimata, a tenore dei vigenti regolamenti. Qui accluso si restituiscono vistate due copie di ciascuno dei disegni presentati.

Carrara, li 2 Agosto 1967

P. L'INGEGNERE CAPO

IL SINDACO

Consegnato da P. Carrara a mano di Fregoni il 12-8-1967

COPIA



COMUNE DI CARRARA

PROVINCIA DI MASSA E CARRARA

N. 22831/1467 protocollo

N. 170 della pratica

IL SINDACO

Vista la domanda del Sig. FREGOSI UMBERTO (Pres. Coop. S. Lucia)
per essere autorizzato a Variante al progetto di costruzione (Fabb. " A/1 "
(Variante 2^a) in via Bonascola S. Lucia

Visti:

i disegni allegati alla domanda stessa;
Determinazione del Sindaco
il parere espresso dalla ~~Commissione Edilizia~~ in data 16 Ottobre 1968 ;
i riferimenti dell' Ufficio Urbanistica Comunale e dell' Ufficio d' Igiene ;
la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e 6-8-1967 n. 765 ;
la legge Comunale e Provinciale ;
i regolamenti Comunali d'igiene e Polizia locale ;

AUTORIZZA

il sig. FREGOSI UMBERTO (Presidente Coop. San Lucia)
all'esecuzione dei lavori di cui si tratta sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni
in materia di edilizia, d'igiene e di polizia locale in conformità al progetto pre-
sentato e alle condizioni entro riportate.

18) ~ In caso di inosservanza delle norme e modalità esecutive fissate nel presente atto verranno applicate le misure previste nell' art. 32 della legge 17-8-1942 n. 1150 e nell' art. 26 della legge stessa modificato ai sensi dell' art 6 della legge 6-8-1967 n. 765 ; - Salvo l' applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal 2° e 3° comma dell' art. 13 della legge 6/8/1967 n° 765 ;

19) ~ Senza pregiudizio delle sanzioni penali e dei più gravi provvedimenti stabiliti delle leggi, ogni infrazione alle presenti norme è punita con ammenda fino a L. 1.000.000 (Unmilione) e con l' arresto fino a 6 mesi e ammenda fino a L. 2.000.000 (Duemilioni) nei casi di prosecuzione dei lavori nonostante l' ordine di sospensione ai sensi dell' art. 13 della legge 6-8-1967 n. 765 ;

20) ~ L' entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporterà la decadenza della licenza se in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data d' inizio

Carrara, li 16 OTT. 1968

Accluse si restituiscono due copie di ciascuno dei disegni presentati.

L' INGEGNERE CAPO

IL SINDACO

Consegnata da :

Bonetto

a mano di

Pop. Geyon

il

17 X. 1968